giunta regionale

Data 18/06/2020

Protocollo Nº 241002

Class: C101011

Prat. Fasc.

Allegati N° 01

Oggetto: riconoscimento benefici economici ai medici specializzandi. Proposta di emendamento al D.L. 34/2020.

All'Assessore Coordinatore della Commissione Salute dott. Luigi Genesio Icardi c/o Conferenza delle Regioni e delle Province autonome conferenza@pec.regioni.it

Caro collega,

come sai l'art. 1 del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, successivamente modificato dall'articolo 2 del D.L. 34/2020, ha previsto lo stanziamento di risorse per l'incremento dei fondi contrattuali del personale del SSN volte al riconoscimento di benefici economici ai dipendenti direttamente impiegati nel contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

Purtroppo nessuna delle fonti legislative sopra citate ha preso in considerazione i medici specializzandi i quali, non essendo, di norma, dipendenti del SSN, risultano esclusi dai predetti benefici pur essendo stati anch'essi direttamente coinvolti nelle attività correlate all'emergenza e, pertanto, sottoposti al medesimo disagio lavorativo ed alle connesse elevate condizioni di rischio dei colleghi strutturati.

Al fine di riconoscere anche a questa categoria di sanitari un concreto ristoro del disagio e dei rischi patiti, Ti trasmetto, per l'esame della Commissione Salute e il successivo inoltro ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il testo di un emendamento al D.L. 34/2020 che prevede un premio al personale in parola di importo non superiore a 1.000 euro lordi, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.

Nel ringraziarTI per l'attenzione, colgo l'occasione per porgerTi i più cordiali saluti.

L'Assessore alle politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali

ranuevarizanzari

Assessorato alle Politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali, flussi migratori, diritti umani, Edilizia di culto, edilizia residenziale pubblica. Attuazione programma di governo, Rapporti con Consiglio regionale

Proposta di modifica del decreto legge 19 maggio 2020 n.34

All'articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2020 le regioni e le province autonome, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, riconoscono, a titolo di premialità, un incremento al trattamento economico previsto dall'art.39 del D.Lgs. n.368/1999 in favore dei medici specializzandi direttamente impegnati nell'emergenza Covid-19 presso le aziende e gli enti del SSr. Il premio, di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dello specializzando e commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, sarà corrisposto tramite le università a cui lo specializzando risulta iscritto. Le modalità di erogazione del premio sono definite tramite accordi tra le regioni e le province autonome e le università di riferimento. Non beneficiano della premialità gli specializzandi medici reclutati ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 lett. a) e b) e art. 2 ter, comma 5 del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27."

Relazione

Al fine di riconoscere e valorizzare l'apporto presso le aziende e gli Enti del S.s.r. dei medici in formazione specialistica all'erogazione delle prestazioni assistenziali in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, per il 2020 le Regioni e le Province autonome erogheranno agli stessi – per il tramite dell'università - una quota annuale una tantum, a titolo di premialità, non superiore a 1.000 euro lordi. Tale quota aggiungendosi al trattamento economico già in godimento previsto dall'art. 39 del D.lgs 368/99 s.m.i. e regolato dal DPCM 7 marzo 2007, usufruirà del medesimo trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale agevolato.

La quota del premio concretamente corrisposta dovrà essere definita in rapporto al servizio effettivamente prestato dallo specializzando medico durante la fase dell'emergenza, pertanto con appositi accordi che dovranno essere assunti dalle singole Regioni e Province autonome con gli atenei presso cui lo specializzando è iscritto, dovranno essere esplicitati i criteri necessari all'individuazione dei soggetti coinvolti e del quantum spettante. Con il medesimo accordo verranno definite le modalità con le quali le Regioni e Province autonome procederanno all'erogazione delle risorse alle Università interessate.

Sono esclusi dal beneficio del premio i medici in formazione specialistica reclutati ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 2 ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo, n.18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero coloro che già percepiscono, o hanno percepito, un trattamento retributivo da parte dell'azienda sanitaria presso cui è stato instaurato il rapporto di lavoro, mantenendo altresì il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.